



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 18 FEBBRAIO 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 16 febbraio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'A.I.A. - C.R.A. : Sig. Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.52 della Società U.S.D. RIZZICONI CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 9.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Campionato Juniores Regionale *Villese Calcio – Rizziconi Calcio* del 23/12/2014 con il punteggio di 0-3, penalizzazione di TRE punti in classifica, ammenda di € 150,00, squalifica del calciatore ROTTURA Domenico fino al 09/01/2020 con preclusione alla permanenza di qualsiasi rango o categoria della FIGC, squalifica del calciatore COPPOLA Teodoro per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

con provvedimento pubblicato sul C.U. n.104 del 29/1/2015, questa Corte ha dichiarato inammissibile il reclamo contro la sanzione sportiva della perdita della gara e, ritenuta la necessità di sentire l'arbitro, ne ha disposto la comparizione.

La reclamante, sentita alla seduta del 26/1/2015, ha ammesso la rissa tra calciatori e dirigenti di entrambe le squadre, negando, però, che si sia verificata o sia stata tentata alcuna aggressione all'arbitro ed escludendo in particolare che possa esserne stato protagonista il calciatore Rottura Domenico, che si trovava da qualche minuto negli spogliatoi, dove era stato accompagnato dall'allenatore dopo l'espulsione.

Ha aggiunto di non avere avuto sostenitori al seguito per cui i tifosi entrati in campo erano della Villese, la squadra ospitante.

Alla seduta del 16/2/2015 l'arbitro ha reso i richiesti chiarimenti sugli episodi contestati, confermando integralmente il suo rapporto e ribadendo di aver riconosciuto senza alcuna incertezza il calciatore Rottura Domenico quale suo aggressore.

Reputa la Corte che, fermo la responsabilità del Rottura, la pena inflitta al calciatore sia eccessiva poiché si è trattato di un unico episodio, per quanto grave e riprovevole.

Per questi motivi la sanzione al calciatore può essere ridotta, anche in considerazione della giovane età del responsabile.

P.Q.M.

preliminarmente, dichiara inammissibile il reclamo contro la sanzione sportiva della perdita della gara *Villese Calcio – Rizziconi Calcio* del 23/12/2014 Campionato Juniores Regionale;

nel merito, in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore ROTTURA Domenico a TRE anni (e quindi fino al 9 GENNAIO 2018) e annulla la sua preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.53 della Società A.S.D. REAL CERVA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.93 del 15.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Campionato Prima categoria Real Cerva – CSI Staletti del 21/12/2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 300,00, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica per SETTE gare effettive del giocatore SCORZA Giuseppe quale capitano in luogo del giocatore responsabile dell'atto di violenza contro l'arbitro rimasto non identificato, obbligo alla Società Real Cerva di tenere indenne l'arbitro dei danni subiti se richiesti e documentati).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il legale della Società reclamante;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

alla seduta del 26/1/2015, esaminato il ricorso in oggetto e sentita la società reclamante, quanto alla squalifica del capitano in luogo del giocatore responsabile dell'atto di violenza verso l'arbitro, non identificato, preso atto che la reclamante comunicava il nominativo del responsabile nel portiere sig. Lia Alberto, con provvedimento pubblicato sul C.U. n.104 del 29/1/2015, la Corte revocava la squalifica del capitano Scorza Giuseppe e rimetteva gli atti al Giudice Sportivo per la decisione relativa al calciatore Lia Alberto. Convocava per la seduta odierna l'arbitro a chiarimenti, rinviando la decisione all'esito dell'audizione.

La società Real Cerva chiede l'annullamento di tutte le sanzioni deliberate dal giudice sportivo, contestando la decisione dell'arbitro di sospendere la gara, non sussistendone gli estremi.

In particolare, afferma, non si sono verificati gesti minacciosi o intimidatori verso l'arbitro, ma solo di palese comportamento irrispettoso ed oltraggioso, dettati da frustrazione per la concessione di una rete ritenuta non valida.

Precisa la reclamante che l'arbitro è stato accerchiato da otto calciatori, le cui intenzioni erano quelle di protestare fermamente contro una sua decisione, ma senza usare alcuna violenza; che l'eventuale contatto fisico con il calciatore Lia Alberto può essere avvenuto mentre il calciatore cercava di allontanare i compagni, tant'è che l'arbitro ha riportato lesioni lievi; che la sua incolumità non è mai stata in pericolo, anche per la presenza dei Carabinieri a bordo campo; che vi erano tutte le condizioni per far continuare la gara in modo sereno e pacifico; che gli animi da parte dei sostenitori si sono scaldati solo dopo la decisione di sospendere la gara, ma la protesta è avvenuta fuori dal campo di gioco; che il padre dell'arbitro, mentre abbandonava l'impianto alla guida della sua autovettura, alzava il dito medio all'indirizzo dei tifosi presenti, i quali reagivano con espressioni colorite, ma senza alcun atto di violenza.

Il direttore di gara ha confermato integralmente il contenuto degli atti ufficiali, per cui la decisione del giudice di primo grado deve ritenersi corretta, in quanto fondata su elementi di prova privilegiata.

Quanto alla misura delle sanzioni irrogate nei confronti della società, reputa questa Corte che la penalizzazione di due punti in classifica risulta eccessiva rispetto agli accanimenti e, debba essere, pertanto, ridotta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce ad UNO (1) punto la penalizzazione in classifica inflitta alla società ASD REAL CERVA; conferma nel resto; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.63 della Società A.S.D. DELIESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 29.1.2015 (ammenda di € 800,00, squalifica del calciatore DI LORENZO Massimo fino al 25/3/2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
ritenuto che le argomentazioni addotte a sostegno del ricorso non possono inficiare quanto risultante dagli atti ufficiali, che costituisce prova privilegiata;
considerato, tuttavia, che la sanzione dell'ammenda inflitta alla Società reclamante appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere rimodulata tenuto conto che i fatti devono essere valutati in unico contesto e legati dal vincolo della continuazione.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a € 400,00 (quattrocento/00) l'ammenda inflitta alla ASD DELIESE; rigetta nel resto; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.64 della Società A.C. AZZURRA 2008 ROSARNO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro cui al Comunicato Ufficiale n.43 Amatori del 22.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Amatori Calcio Curtuladi – Azzurra 2008 Rosarno del 10/1/2015 Campionato Amatori, ammenda di € 35,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il legale della società reclamante;

RILEVA

preliminarmente dichiara il reclamo parzialmente inammissibile, per non essere impugnabile la sanzione dell'ammenda di € 35,00, ai sensi dell'art.45, comma 3, lett.d), CGS.

La reclamante nega ogni addebito affermando che non sussistevano gli estremi per la sospensione dell'incontro, disputato in un normale clima agonistico, senza particolare animosità tra i contendenti, tanto che il direttore di gara non adottava sanzioni disciplinari, che non vi era pericolo per la sua incolumità, e che negli spogliatoi entrambe le squadre insistevano per proseguire la gara.

L'arbitro, che è stato sentito a chiarimenti dal Giudice Sportivo confermando integralmente il rapporto di gara, ha sostenuto di aver subito per tutta la gara un atteggiamento intimidatorio e offensivo da parte dei calciatori di entrambe le squadre e precisa che nessun dirigente si è adoperato in sua difesa, né ha provveduto a chiudere i cancelli del terreno di gioco nonostante la sua richiesta e a far uscire gli estranei non autorizzati presenti nel recinto di gioco.

Non ha segnalato alcun atto di violenza, salvo l'episodio accaduto al 20° del 2° t., che ha causato la sospensione della gara, quando veniva circondato dai calciatori della società Azzurra 2008 Rosarno, che gli impedivano ogni libertà di movimento, con spintoni e trattenute dalla maglia.

A parere della Corte, il lamentato clima di ostilità e l'episodio sopra descritto, non possiedono quei requisiti di gravità tale da mettere a repentaglio l'incolumità dell'arbitro o dei partecipanti alla gara, né la possibilità per l'arbitro di continuare a dirigere in piena indipendenza di giudizio.

Dagli atti ufficiali emerge che il direttore di gara ha temuto per la propria incolumità a causa dell'atteggiamento intimidatorio ed ingiurioso tenuto nei suoi confronti dai calciatori di entrambe le squadre.

Ma il direttore di gara non ha dimostrato di aver fatto uso dei mezzi a sua disposizione per riportare l'ordine, quali ammonire o espellere i calciatori più esagitati, allontanare dal campo i dirigenti, per cui non è emersa l'oggettiva impossibilità di proseguire l'incontro, bensì un mero timore soggettivo per la forte ostilità avvertita nei suoi confronti.

Ritiene questa Corte che nessuno degli elementi necessari a fondare un provvedimento di sospensione della gara, richiesti dalla giurisprudenza sportiva e da questo stesso Collegio in precedenti pronunce, ricorrano nel caso di specie e che, pertanto, va disposta la ripetizione della gara.

P.Q.M.

Preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo avverso la sanzione dell'ammenda, ai sensi dell'art.45, com.3, lett.d), CGS; nel merito, in parziale riforma del provvedimento impugnato:

- annulla la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Amatori Calcio Curtuladi – Azzurra 2008 Rosarno del 10/1/2015 con il punteggio di 0- 3 comminata alla Società Azzurra 2008 Rosarno;
- dispone la ripetizione della gara in esame AMATORI CALCIO CURTUDALI – AZZURRA 2008 ROSARNO- Campionato Amatori e la trasmissione degli atti alla Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro per quanto di competenza;
- dispone,infine accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.65 della Società A.S.D. AKERENTIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.36 del 29.1.2015 (ammenda di € 50,00, squalifica del calciatore MARRA Roberto fino al 30/6/2015, squalifica dei calciatori CANDALISE Luigi e CANDALISE Remo Benito per QUATTRO gara effettive, squalifica del calciatore NIGNO Ivan per DUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

preliminarmente dichiara parzialmente inammissibile il ricorso, perché non impugnabili la sanzione dell'ammenda di € 50,00 alla società ASD Akerentia, ai sensi dell'art.45, com.3, lett.d), CGS, e della squalifica per due gare effettive al calciatore Nigro Ivan, ai sensi dell'art.45, com.3, lett.a), CGS.

Per il resto, ritiene la sussistenza dei fatti ricostruiti in maniera chiara ed inequivoca negli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata.

Quanto alle sanzioni, possono essere rimodulate quelle nei confronti dei calciatori Candalise Luigi e Candalise Remo Benito.

P.Q.M.

dichiara parzialmente inammissibile il reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 50,00 alla società ASD Akerentia e della squalifica per due gare effettive al calciatore Nigro Ivan, ai sensi dell'art.45, com.3, lett.d) e lett.a) CGS;

nel merito, in parziale accoglimento, riduce:

la squalifica inflitta al calciatore CANDALISE Luigi a TRE gare effettive;

la squalifica inflitta al calciatore CANDALISE Remo Benito a TRE gare effettive;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.66 della Società U.S. NUOVA TRENTA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 29.1.2015 (ammenda di € 140,00, squalifica dell'allenatore MAIO Vittorio fino al 29/4/2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il legale della Società reclamante, che nega ogni addebito;

RILEVA

dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, risulta che a fine gara si verificava una rissa generale alla quale prendevano parte i calciatori di entrambe le società, al punto da richiedere l'intervento dei Carabinieri per riportare l'ordine.

Questa Corte non può che aderire al costante orientamento della giustizia sportiva che definisce la rissa come una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente, per cui non è dato distinguere tra aggressori e vittime.

Accertata la sussistenza dei fatti come accertati dal giudice sportivo, le sanzioni possono essere riformulate in quanto appaiono eccessive rispetto all'entità e alla modalità dei fatti ascritti, non essendo configurabile da parte dell'allenatore Maio alcun tentativo di aggressione.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce:

-l'ammenda inflitta alla Società NUOVA TRENTA a € 70,00 (settanta/00);

-la squalifica inflitta all'allenatore MAIO Vittorio fino al 2 MARZO 2015;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

^^

ERRATA CORRIGE

Sul Comunicato n.110 dell'11 febbraio 2015 del Corte Sportiva di Appello Territoriale, la delibera inerente il reclamo n.60 , per mero errore di trascrizione, ha riportato un dispositivo errato relativamente al cognome del reclamante.

Pertanto la decisione assunta deve intendersi come di seguito riportata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 9 febbraio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Giampiero TORALDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig. Vincenzo Nicoletti.

.....omissis.....

RECLAMO n.60 del Sig. IANNACI Nicola (tesserato della Società Pol.Nuova Rosarnese)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 29.1.2015 (inibizione a svolgere ogni attività fino al 29/7/2015)

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

rilevato che il direttore di gara, presa visione del documento di identità del ricorrente, ha escluso in maniera categorica che lo stesso sia stato l'autore della violazione contestata;

P.Q.M.

revoca la sanzione della inibizione inflitta a IANNACI Nicola e dispone restituirsi la tassa.

Dispone, inoltre, che gli atti vengano restituiti al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria per la sanzione da comminare alla Società Pol. Nuova Rosarnese resasi responsabile di ingresso abusivo di estranei nello spogliatoio arbitrale.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 18 FEBBRAIO 2015
